
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili assorbenti per l'incontinenza, con consegna domiciliare, e dei servizi connessi.

CHIARIMENTO n° 5 del 15.06.2012
(quesiti pervenuti in data 08.06.2012)

Quesito 1): Facendo riferimento alla "Parte II- Disciplinare di gara Art. 11 Elementi di valutazione e fattori ponderali" in particolare punto 1.2.1) "Dermoprotezione" siamo a chiedervi un chiarimento: il vostro testo fa infatti riferimento alla ISO 15621:2011 dove la dermoprotezione è denominata "salute della cute" e messa in relazione con diversi fattori che la influenzano e possono arrecarle danno o proteggerla; tra questi ultimi particolarmente citata è l'umidità della cute.(omissis) assicura la massima dermoprotezione dei propri ausili assorbenti attraverso la scelta dei materiali e tecnologie che garantiscono:

- elevato asciutto superficiale(omissis)
- invasività cutanea minima.....(omissis)

Segnaliamo che non è dimostrato dal punto di vista scientifico che l'aggiunta di lozioni al pannolino comportino protezione della cute, per cui quest'ultima va intesa in senso lato e non restrittivo. I nostri ausili assorbenti si dedicano alla dermoprotezione in maniera naturale, senza additivi aggiunti, ma permettendo alla cute di mantenersi sana. Riteniamo che la nostra interpretazione del concetto di dermoprotezione descritto nella citata ISO sia corretto almeno tanto quanto l'utilizzo di lozioni protettive. Perciò siamo chiedervi di confermare che ai fini della valutazione della "dermoprotezione" e rispetto ai punteggi attribuiti in gara sia possibile produrre del materiale informativo e documentale relativo anche ad altre modalità tecniche di ottenimento, che sarà da Voi valutato.

Risposta:

La Stazione Appaltante si atterrà, in merito, a quanto previsto dall'art. 68 commi 4,5 e 6 del D.Lgs. n° 163/2006 che consentono all'offerente "di provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta".

L'onere della prova resterà a carico dell'operatore economico, con successiva valutazione da parte della Stazione Appaltante.

Si precisa a tale proposito **e con valenza generale** che in tutti i casi in cui la ASL si è riservata nel C.S.A. la facoltà di verificare presso laboratori specializzati la veridicità dei dati dichiarati dall'operatore economico e, inoltre, nel caso si rendesse necessario per valutare le soluzioni equivalenti proposte ai sensi dell'art. 68 commi 4,5,6 e commi 10,11 e 12 del D.Lgs. n° 163/2006, le relative spese saranno a carico del medesimo operatore economico.